



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

1. **Cons. Stato, sez. II, 17 settembre 2021, n. 6371**, legittima l'esclusione della lista "Prima Napoli" dalle elezioni amministrative al comune di Napoli per non aver indicato il contrassegno della lista nel relativo modulo;
2. **Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2021, n. 5130**, richiesta di *green pass* e tutela del diritto alla riservatezza sanitaria;
3. **Cons. Stato, sez. II, 16 settembre 2021, n. 5030**, inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a.
4. **Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2021, n. 6290**, alla Corte di giustizia UE l'obbligo di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, e questioni legate ai depositi fiscali;
5. **Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2021, n. 6282**, sulla possibilità o meno, per i componenti laici del C.g.a.r.s., di ottenere il trasferimento presso una delle sezioni del Consiglio di Stato e sull'accertamento dello *status* di consigliere di Stato a tempo indeterminato;
6. **Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268**, sulle condizioni per la risarcibilità, nel diritto amministrativo, della perdita di *chance* e suoi rapporti con la tutela di annullamento;
7. **C.g.a., sez. giur., 13 settembre 2021, n. 802**, sulla giurisdizione del giudice amministrativo, sull'attività di certificazione dei crediti e sulla relativa autotutela;
8. **Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2021, n. 4872**, decisione cautelare su decisioni del T.r.g.a. Bolzano in caso di astensione dell'unico consigliere di Stato di lingua tedesca;

9. Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2021, n. 6140, sul condono di opere soggette a vincolo idrogeologico;
10. T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 10 settembre 2021, n. 261, sui vaccini per l'infezione da Covid-19.

Consiglio di Stato - Pareri

11. Cons. Stato, sez. I, 6 settembre 2021, n. 1438, sul *catering* presso il domicilio del committente, nel caso in cui questi scelga un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande.

Normativa ed altre novità di interesse

12. Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (GU Serie Generale n. 217 del 10-09-2021).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(1)

Esclusione della lista "Prima Napoli" dalle elezioni amministrative al comune di Napoli per mancata indicazione del contrassegno di lista.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 17 settembre 2021, n. 6371, Pres. Sabatino, Est. Sabato](#)

La II sezione, confermando la sentenza del T.a.r. per la Campania, n. 5840 del 13 settembre 2021, ha ritenuto legittima l'esclusione della lista "Prima Napoli" dalle elezioni amministrative al comune di Napoli per mancata indicazione nel relativo modulo del contrassegno della lista. In particolare, il d.P.R. del 6 maggio del 1960, n. 570, prescrive per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti che "é obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea"; nell'art. 32, n. 1), per la presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, specifica che "con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea".

Entrambe le norme devono essere, quindi, interpretate nel senso della obbligatorietà della prescrizione in ordine al contrassegno, essendo evidente che le esigenze di formalità in funzione della celerità e speditezza del procedimento elettorale sussistono maggiormente per i comuni più grandi.

Nel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nel celere procedimento elettorale anche la *ratio* della disposizione di consentire alle tipografie all'uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno, che dovrà essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, risulta assolutamente prevalente sulla necessità di consentire eventuali integrazioni documentali.

(2)

La richiesta di *green pass* non viola il diritto alla riservatezza sanitaria.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza cautelare 17 settembre 2021, n. 5130, Pres. Lipari, Est. Fedullo](#)

Ha chiarito la sezione che gli appellanti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus).

Ha aggiunto che l'impugnato d.P.C.M. del 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, d.l. 22 aprile 2021 n. 52 ha ad oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell'istituto del cd. *green pass*, in attuazione della disposizione normativa delegante (art. 9, comma 10, d.l. n. 52 del 2021), essendo ad esso estranei, invece, i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un'attestazione di "negatività" al virus, cui gli appellanti riconducono i lamentati effetti discriminatori: contenuti che sono propri di atti aventi forza di legge (in particolare, dd.l. nn. 105 del 2021 e 111 del 2021), la cognizione della cui compatibilità, costituzionale ed unionale, non potrebbe essere devoluta, *recta via* ed in mancanza di eventuali specifici atti applicativi di cui siano destinatari gli odierni appellanti, al giudice amministrativo adito in sede cautelare, nemmeno al fine di investire delle relative questioni i giudici (costituzionale ed europeo) competenti, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il giudice di primo grado svolgerà in fase di merito.

(3)

Inammissibilità della istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a.

[Consiglio di Stato, sezione II, decreto cautelare, 16 settembre 2021, n. 5030](#)
[Pres. De Francisco](#)

È inammissibile l'istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale ex art. 129 c.p.a., connotato da un rito particolarissimo e iper-accelerato per la definizione dei procedimenti elettorali aventi a oggetto l'esclusione di liste e candidati, nel quale l'udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell'appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno.

(4)

La V Sezione si pronuncia sulla possibilità o meno, per i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa presso la Regione Siciliana, di ottenere il trasferimento presso una delle sezioni del Consiglio di Stato e l'accertamento dello *status* di consigliere di Stato a tempo indeterminato.

[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 settembre 2021, n. 6282 – Pres. f.f. ed Est. Franconiero](#)

E' legittimo il provvedimento con il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha opposto un diniego in ordine a una istanza avanzata da un componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa presso la Regione Siciliana, tendente ad ottenere il trasferimento presso una delle Sezioni del Consiglio di Stato e l'accertamento dello *status* di consigliere di Stato a tempo indeterminato; infatti, i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo il loro regime giuridico, sono destinati a esercitare la loro attività esclusivamente al C.g.a. per la Regione Siciliana.

(5)

Alla Corte di giustizia UE l'obbligo di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 267 TFUE e questioni legate ai depositi fiscali.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 14 settembre 2021, n. 6290, Pres. Poli, Est. Loria](#)

Sono rimesse alla Corte di giustizia Ue le questioni: a) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale - ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione; b) se - per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi - sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto

automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

Sono rimesse altresì alla Corte di giustizia UE, in via subordinata, le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali: c) se la corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall'art. 23, comma 3, d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504, come successivamente modificato e integrato, che prevede che "3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi; d) se la corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall'art. 23, comma 4, lettere a) e b), d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504, come successivamente modificato e integrato, che prevede che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata, in particolare, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 1) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio; 2) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito; e) se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli articoli da 101 a 106 TFUE e il quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE e in particolare dagli artt. 9, 14 n. 5, 15 par. 2 della direttiva 2006/123/CE osti a misure regolatorie (circolari, regolamenti od altro) assunte

dall'Autorità nazionale volte a chiarire, integrandole, le predette condizioni di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 s.m.i.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(6)

La VI Sezione si pronuncia sulle condizioni per la risarcibilità, nel diritto amministrativo, della perdita di *chance* ed i suoi rapporti con la tutela di annullamento.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 settembre 2021, n. 6268 – Pres. Volpe, Est. Simeoli](#)

In sede di azione di risarcimento per perdita di *chance*, poiché l'esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della mera possibilità – già presente nel suo patrimonio – di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l'*an* del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell'accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l'evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità; la tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l'esistenza della *chance* come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il 'valore' economico della stessa, in sede di liquidazione del *quantum* risarcibile; con l'avvertenza che, anche se commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, il risarcimento è pur sempre compensativo (non del risultato sperato, ma) della privazione della possibilità di conseguirlo.

La risarcibilità della perdita di *chance* è stata elaborata al fine di 'traslare' sul versante delle situazioni soggettive – e, quindi, del danno ingiusto – un

problema di causalità incerta: quello cioè delle fattispecie in cui non sia affatto possibile accertare, già in astratto e in termini oggettivi, se un determinato esito vantaggioso (per chi lo invoca) si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante. Per superare l'impasse dell'insuperabile deficienza cognitiva del processo eziologico, il sacrificio della 'possibilità' di conseguire il risultato finale viene fatto assurgere a bene giuridico 'autonomo'.

Va ricordato come nel campo del diritto amministrativo la lesione della *chance* viene invocata per riconoscere uno sbocco di tutela (sia pure per equivalente) a quelle delle aspettative andate 'irrimediabilmente' deluse a seguito dell'illegittimo espletamento (ovvero del mancato espletamento) di un procedimento amministrativo. La fattispecie presa in considerazione è quella in cui il vizio accertato dal giudice amministrativo consiste nella violazione di una norma di diritto pubblico che – non ricomprendendo nel suo raggio di protezione l'interesse materiale – assicura all'istante soltanto la possibilità di conseguire il bene finale. L'«ingiustizia» del documento assume ad oggetto soltanto il *quid* giuridico, minore ma autonomo, consistente nella spettanza attuale di una mera possibilità. Nella moderna economia di mercato, anche la diminuzione di probabilità di eventi patrimoniali favorevoli può rilevare come perdita patrimoniale, non solo i danni fisici intesi come distruzione di ricchezza tangibile.

Il richiamo alla 'elevata probabilità' di realizzazione, quale condizione affinché la *chance* acquisti rilevanza giuridica, è fuorviante, in quanto così facendo si assimila il trattamento giuridico della figura in esame alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato). La *chance* prospetta invece un'ipotesi – assai ricorrente nel diritto amministrativo – di danno solo 'ipotetico', in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato. Pur essendo certa la contrarietà al diritto della condotta di chi ha causato la perdita della possibilità, non ne è conoscibile l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale.

Poiché l'esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della mera possibilità – già presente nel suo patrimonio – di

vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l'*an* del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell'accertamento del nesso causale tra la condotta antiggiuridica e l'evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità. La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l'esistenza della *chance* come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il 'valore' economico della stessa, in sede di liquidazione del *quantum* risarcibile. Con l'avvertenza che, anche se commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, il risarcimento è pur sempre compensativo (non del risultato sperato, ma) della privazione della possibilità di conseguirlo.

Al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'«ingiustizia», la *chance* perduta sia 'seria'. A tal fine: da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto; sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a *chance* del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.

Allo scopo poi di scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice dovrà disconoscere l'esistenza di un 'danno risarcibile' (1223 c.c.) nel caso in cui le probabilità perdute si attestino ad un livello del tutto infimo.

A fronte del nocumento delle 'possibilità attuative' rimaste inesprese a causa del comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, il sistema di giustizia amministrativa appronta in via principale la tutela specifica. La priorità del tratto conformativo del giudicato di annullamento rispetto alla tutela risarcitoria (con la conseguenza che l'interessato non può tralasciare di impugnare l'esito negativo del procedimento), consegue al fatto che la tecnica risarcitoria della *chance* presuppone una situazione di fatto immodificabile, che abbia definitivamente precluso all'interessato la possibilità di conseguire il risultato favorevole cui aspirava. Solo qualora il procedimento amministrativo dichiarato illegittimo non sia in alcun modo 'ripetibile' – neppure virtualmente (stante i limiti posti alla cognizione giudiziale), come invece resta possibile in caso di attività vincolata, nel qual

caso può essere richiesto soltanto il risarcimento del controvalore del risultato sperato – il giudizio di ingiustizia può assumere ad oggetto la perdita della possibilità di un vantaggio.

(7)

Il C.g.a. si pronuncia sulla giurisdizione del giudice amministrativo sull'attività di certificazione dei crediti e relativa autotutela.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 13 settembre 2021, n. 802 – Pres. De Nictolis, Est. Boscarino](#)

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia proposta da una banca avente ad oggetto il ritiro in autotutela della certificazione del credito rilasciata ai sensi degli artt. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, 7, d.l. 8 aprile 2013, n. 35 e 37, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, e ciò in quanto la finalizzazione al soddisfacimento di un interesse pubblico e la procedimentalizzazione dell'attività certificatoria, per come delineata da una disciplina di carattere pubblicistico posta a suo fondamento, caratterizza in chiave autoritativo-provvedimentale l'attività amministrativa in questione.

Ha chiarito il C.g.a. che si deve escludere che il carattere vincolato dell'attività svolta denoti *ipso facto* l'assenza, in capo alla P.A., di una posizione di supremazia, nonché la conseguente natura paritetica degli atti adottati dalla stessa P.A. nel rapporto con l'amministrato.

La circostanza che il potere amministrativo sia vincolato - e cioè che il suo esercizio sia predeterminato dalla legge nell'*an* e nel *quomodo* - non trasforma

il potere medesimo in una categoria civilistica, assimilabile ad un diritto potestativo, ove l'Amministrazione eserciti una funzione di verifica, controllo, accertamento tecnico dei presupposti previsti dalla legge, quale soggetto incaricato della cura di interessi pubblici generali, esulanti dalla propria sfera patrimoniale: il potere vincolato, dunque, resta comunque espressione di "supremazia" o di "funzione", con il corollario che dalla sua natura vincolata derivano conseguenze non sul piano della giurisdizione, ma su quello delle tecniche di tutela (si pensi al potere del giudice in sede di giudizio sul silenzio di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio).

Del resto, che l'attività della P.A., per il solo fatto di essere vincolata, non cessi di essere attività autoritativa e di tradursi in atti aventi natura non già paritetica, bensì provvedimento, sottoposti alla giurisdizione del G.A., emerge con chiarezza da molteplici istituti del diritto amministrativo.

Data la premessa, il C.g.a. conclude nel senso che l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sia, anche nel caso in questione, ancorata all'ordinario criterio della *causa petendi*, ovverosia della posizione giuridica soggettiva per la quale viene attivata la tutela giurisdizionale, il che impone la determinazione della natura dell'atto adottato dall'amministrazione, sussistendo la giurisdizione del G.A. laddove si tratti di un atto di esercizio di poteri autoritativi funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico.

Ebbene, il potere certificativo in questione ha natura pubblicistica essendo espletato dall'amministrazione in virtù della posizione di "supremazia" che la stessa riveste nell'ordinamento quale soggetto istituzionalmente preposto alla tutela di interessi pubblicistici.

L'attribuzione alla cognizione del giudice amministrativo della legittimità del rilascio della certificazione in questione, e dello speculare provvedimento di ritiro in autotutela, deriva dalla natura di atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi e che non si esaurisce in una mera operazione contabile che culmina nella certificazione del credito, essendo, invece, dal punto di vista logico e semantico, espressione di un motivato giudizio critico.

Non si tratta di attività meramente ricognitiva di documentazione, di una manifestazione di scienza e conoscenza i cui presupposti, contenuti ed effetti siano integralmente predeterminati dalla legge, poiché sottesi all'emissione del provvedimento in questione sono i poteri di verifica dell'esistenza e regolarità dell'obbligazione, del mancato intervento di cause di estinzione del debito, di modo che la corrispondente posizione dei privati interessati non risulta essere di diritto, in quanto nell'esercizio di tale potestà amministrativa di carattere autoritativo l'amministrazione non agisce *iure privatorum*, e correlativamente, il privato non è titolare di un diritto soggettivo.

(8)

La VI Sezione si pronuncia, con ordinanza cautelare, su decisioni del T.a.r. presso il Trentino Alto Adige, Bolzano, in caso di astensione dell'unico consigliere di Stato di lingua tedesca.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza cautelare 10 settembre 2021, n. 4872 – Pres. Volpe, Est. Lopilato](#)

In sede di decisione cautelare su decisione T.r.g.a., Trentino Alto Adige, Bolzano, ed in presenza di "inconvenienti di fatto" (quale l'astensione), che impediscono l'integrazione dell'organo decidente con il consigliere di Stato di lingua tedesca, è possibile adottare una misura cautelare d'urgenza.

Ha premesso la Sezione che, ai fini della decisione della domanda cautelare, non è presente nel Collegio l'unico componente di lingua tedesca allo stato nominato e in servizio presso il Consiglio di Stato, che si è dovuto astenere.

Ha aggiunto la Sezione che l'astensione obbligatoria è finalizzata a garantire il principio costituzionale di imparzialità-terzietà del giudice, per evitare la preesistenza di valutazioni da parte dello stesso giudice sulla vicenda amministrativa oggetto del processo; che gli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. impongono di assicurare il principio di effettività della tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare, il che presuppone "la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale" (Corte cost. n. 156 del 1963).

Alla luce degli indicati principi costituzionali, le norme primarie di regolazione della materia, sopra riportate, devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato, nel senso di ritenere che le stesse consentano - in presenza dei suddetti "inconvenienti di fatto" che impediscono l'integrazione dell'organo decidente con il consigliere di Stato di lingua tedesca - di adottare una misura cautelare d'urgenza.

(9)

La VI Sezione si pronuncia sul condono di opere soggette a vincolo idrogeologico.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1° settembre 2021, n. 6140 – Pres. Montedoro, Est. Toschei](#)

Le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto "successivamente alla presentazione dell'istanza di condono", senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'amministrazione

interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.

(10)

Il T.a.r. si pronuncia sui vaccini per l'infezione da Covid-19.

[T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sezione I, sentenza 10 settembre 2021, n. 261, Pres. Settesoldi, Est. Ricci](#)

I vaccini attualmente disponibili per l'infezione da Covid-19 non sono in fase di sperimentazione, in quanto la sperimentazione si è conclusa con la loro autorizzazione all'immissione in commercio, all'esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l'autorizzazione è stata concessa in forma condizionata.

Ha chiarito la Sezione che i quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA, *Conditional marketing authorisation*), disciplinata dall'art. 14-*bis* del reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal reg. CE 507/2006 della Commissione. Si tratta di un'autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, "a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari". Il carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (dal sito dell'ISS, che richiama

a sua volta quello dell'EMA: "una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri UE di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala"), né comporta che la stessa debba essere considerata un *minus* dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di "completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole". La CMA è, peraltro, uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell'emergenza pandemica, come attesta il *report* disponibile sul sito istituzionale dell'EMA, relativo ai primi dieci anni di utilizzo della procedura: nel periodo di riferimento – dal 2006 al 2016 – sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza (https://www.ema.europa.eu/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf).

Anche in questa forma, l'autorizzazione si colloca a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l'immissione in commercio di un qualsiasi farmaco, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell'iter di studio e ricerca. Al contrario, la ricerca del vaccino contro il Covid-19, divenuta una priorità assoluta per tutte le potenze mondiali, ha potuto beneficiare di ingenti risorse umane ed economiche, di procedure valutative rapide e ottimizzate (c.d. *rolling review*), della partecipazione di un elevatissimo numero di volontari "circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini" (si vedano le FAQ dell'Aifa, prodotte sub doc. 7 dall'amministrazione).

La "sperimentazione" dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all'immissione in commercio, all'esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l'autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L'equiparazione dei vaccini a "farmaci sperimentali", dunque, è frutto di un'interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi.

Consiglio di Stato - Pareri

(11)

La Sezione I si pronuncia sul *catering* presso il domicilio del committente, nel caso in cui questi scelga un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 6 settembre 2021, n. 1438 – Pres. Troiano, Est. Tucciarelli](#)

Nella Regione Veneto, nel silenzio della l. reg. n. 29 del 2007, recante la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il committente può scegliere liberamente il luogo in cui fruire del servizio di *catering*, ivi compresi i locali nella disponibilità di chi fornisce il servizio.

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122](#) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (GU Serie Generale n. 217 del 10-09-2021).

